

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 117/2022, ad iniziativa dei consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, concernente: «Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2012, n.5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero)», nel testo approvato dalla I Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 225 del 12 luglio 2022;

Visto l'articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle Autonomie Locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Antonio Spazzafumo e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 26 luglio 2022;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 26 luglio 2022;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

**PARERE ESPRESSO**  
**DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**  
**AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008**

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 117/2022, ad iniziativa dei consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, concernente: «Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2012, n.5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero)», nel testo approvato dalla I Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 118 del 12 luglio 2022;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Stefano Belardinelli e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 26 luglio 2022;

Preso atto delle motivazioni illustrate dalla relatrice e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 26 luglio 2022;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente all'introduzione delle seguenti modifiche:

- dopo il comma 1 dell'articolo 2 (Inserimento dell'articolo 13 bis nella l.r. 5/2012), è aggiunto il seguente:

“1 bis. La Regione Marche assicura la formazione degli atleti guida e degli accompagnatori sportivi. Detta formazione è condizione propedeutica all'iscrizione nell'elenco di cui al precedente comma 1. In attuazione di quanto previsto al precedente periodo, la Regione Marche prevedrà apposite misure a sostegno della formazione specifica degli atleti guida e degli accompagnatori sportivi.”;

- al punto 1, del comma 1 dell'articolo 3 (Inserimento dell'articolo 13 ter nella l.r. 5/2012), le parole "Scienze delle attività motorie e sportive" sono sostituite dalle seguenti parole: "ambiti che riguardano lo sport e il benessere".

Il Presidente

F.to Gianfranco Alleruzzo

Allegato A

## RELAZIONE

Allo stato attuale, nella Regione Marche, la legge sullo sport e tempo libero risale al 2012 e dovrebbe essere aggiornata in molteplici parti, tra le quali anche quella oggetto del presente documento.

A livello nazionale c'è una figura poco nota nel mondo degli sport paraolimpici, ma che ne incarna in pieno lo spirito: l'atleta guida, colui a cui l'atleta disabile si affida completamente, con cui si prepara giorno dopo giorno, con cui crea un legame fatto di sensibilità e affinità e con cui arriva al traguardo.

Oltre all'atleta guida che aiuta atleti ipovedenti o non vedenti nella pratica sportiva, c'è la figura dell'accompagnatore sportivo che assiste atleti con disabilità diversa dalla disabilità visiva nel corso della pratica sportiva.

Queste figure hanno un ruolo fondamentale perché affiancano e seguono gli atleti durante le prove, in un vero e proprio percorso fatto di allenamenti, stage, contribuendo alla loro autonomia; tra atleta e guida si instaura, quindi, un rapporto di collaborazione strettissimo. Inoltre, non è possibile trascurare il valore tecnico degli atleti guida e degli accompagnatori sportivi. La qualità principale, però, deve essere la sensibilità nel capire il momento giusto in cui intervenire, una predisposizione innata che non può essere insegnata: spesso, chi si avvicina a questo ruolo è spaventato perché pensa di non potercela fare.

Lodevole l'iniziativa di adeguare la legge regionale con l'introduzione delle suddette figure, tuttavia, ciò che manca e che non è previsto nemmeno nella proposta di legge n. 117/2022 è tutto quanto concerne la formazione.

Infatti, sia gli atleti guida sia gli accompagnatori sportivi, prima di poter essere iscritti nell'apposito albo di nuova istituzione, devono essere adeguatamente formati sia su un determinato tipo di sport praticato da atleti con disabilità, sia su come approcciarsi alla disabilità in generale, ma più in particolare al disabile che pratica sport.

Prima dell'istituzione dell'albo e dell'attivazione di cofinanziamenti per il sostegno delle società sportive, è fondamentale che la Regione Marche conceda contributi e/o cofinanziamenti per la realizzazione di corsi di formazione specifici per queste figure, magari fatti anche a livello regionale e destinati a formare dette figure. Per ragioni di sicurezza, infatti, è opportuno che le persone diversamente abili abbiano al proprio fianco un accompagnatore preparato e in grado di supportarle in caso di necessità.

Solo successivamente potrà essere costituito l'albo, le associazioni sportive potranno attingere dall'albo e le stesse associazioni potranno essere destinatarie delle risorse mirate per sostenere gli sforzi economici dell'associazione che si avvale di tali figure e per incentivarne anche l'utilizzo.

Da ultimo si ritiene riduttiva la previsione del neo istituito articolo 13 ter che prevede "accordi di collaborazione con le Università che attivano corsi di laurea in Scienze delle attività motorie e sportive"; in quanto, dovrebbe essere ampliata la gamma di corsi da tenere in considerazione. Attualmente ci sono corsi di laurea di interessante contesto scientifico che vanno ben oltre le mere scienze motorie (come ad esempio scienze del fitness, del benessere, rapporto nutrizione e sport, ecc.) con adeguate competenze didattiche e scientifiche di sicuro interesse anche per l'accompagnamento e il sostegno agli sportivi diversamente abili e/o con disabilità in generale.

## scheda ATN

## ANALISI TECNICO NORMATIVA

**Proposta n. 117/2022 “Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero)”**

## ELEMENTI DI ANALISI

## CONTENUTI

<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</b></p>	<p>Il quadro normativo europeo di riferimento è rappresentato dalla Carta Internazionale dello Sport e dell'Educazione Fisica dell'UNESCO del 1978 la quale sancisce che tutti i cittadini hanno il diritto di accedere all'attività sportiva che deve essere adattata alle necessità delle fasce più deboli della società tra cui le persone con disabilità. La Carta afferma che la pratica dell'educazione fisica è un diritto fondamentale per tutti e ogni essere umano deve avere l'opportunità di raggiungere un livello di realizzazione corrispondente alle proprie potenzialità e interessi, attraverso l'educazione fisica, l'attività fisica e lo sport.</p> <p>Anche la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (adottata dall'Assemblea generale ONU il 13 dicembre 2006), ratificata con legge del 3 marzo 2009, n. 18 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità” all'articolo 30 invita gli Stati parti a incoraggiare e promuovere la partecipazione delle persone con disabilità alle attività sportive e di adottare misure adeguate e a consentire alle persone con disabilità di sviluppare e realizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale, non solo a proprio vantaggio ma anche per l'arricchimento della società.</p>
<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</b></p>	<p>Tra le norme statali l'intervento normativo trova riferimento nell'ambito della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” la quale tratta ampiamente il tema del diritto allo sport per le persone con disabilità e detta disposizioni volte all'abbattimento delle barriere architettoniche che limitano di fatto l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive.</p> <p>Altra norma è rappresentata dal decreto legislativo del 27 febbraio 2017, n. 43 il quale costituisce il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) riconoscendone il ruolo di ente di riferimento principale per le attività sportive che vengono praticate dalle persone disabili. Tra i compiti assegnati vi sono quelli di promuovere e favorire la diffusione dello sport in condizione di uguaglianza e pari opportunità, regolare e gestire le attività sportive cercando di arginare il fenomeno della discriminazione nello sport.</p>
<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con</b></p>	<p>L'intervento risulta compatibile con lo Statuto regionale. In particolare il comma 1 dell'articolo 5 recita: “La Regione si impegna a rendere effettivo il diritto costituzionale alla salute. Assume iniziative volte a garantire, in</p>

<b>lo Statuto regionale</b>	particolare, la tutela della maternità, dell'infanzia, degli anziani e delle persone disabili" e il comma 5 sancisce che la Regione "assicura la diffusione delle attività sportive e promuove politiche che favoriscono lo sport per tutti".
<b>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</b>	L'intervento normativo in esame incide sulla legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 "Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero".
<b>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</b>	Non risulta necessario l'utilizzo di strumenti di semplificazione normativa.
<b>Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</b>	Non vi sono proposte di legge all'esame del Consiglio regionale in materia analoga.

## Relazione tecnico finanziaria

sulla proposta di legge n.117/22 “Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 “Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero” nel testo licenziato dalla I Commissione assembleare nella seduta n.97 dell’ 2/08/2022

*(art. 3 ter legge regionale n. 3/2015 - art. 84 Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale)*

### **Art. 1**

(Modifiche all’articolo 13 della l.r. 5/2012)

L’articolo introduce la norma che prevede la concessione di contributi alle società e associazioni sportive per far fronte alle spese relative all’atleta-guida o all’accompagnatore sportivo. L’articolo indica altresì, in alternativa, la possibilità che tale contributo possa essere corrisposto direttamente allo sportivo nella pratica della disciplina sportiva.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### **Art. 2**

(Inserimento dell’articolo 13 bis nella l.r. 5/2012)

L’articolo istituisce un elenco regionale composto da soggetti che possiedono i requisiti fisici ed atletici necessari per affiancare lo sportivo con disabilità negli allenamenti e competizioni.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### **Art. 3**

(Inserimento dell’articolo 13 ter nella l.r. 5/2012)

L’articolo introduce la possibilità di concludere collaborazioni istituzionali tra la Regione ed altri soggetti quali le Università del territorio regionale e l’Ufficio Scolastico regionale finalizzate a promuovere e facilitare i percorsi formativi tecnico-pratici intrapresi dagli studenti che intendono praticare l’attività di atleta guida o accompagnatore sportivo.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### **Art. 4**

(Invarianza finanziaria)

Le modifiche normative introdotte con questa legge inseriscono in modo organico nella legislazione di settore le iniziative già prefigurate negli atti di programmazione la cui applicazione rientra nelle autorizzazioni di spesa della legge regionale n. 5/2012 approvate nel bilancio 2022/2024.

Infatti con l’adozione del Piano regionale per la promozione della pratica sportiva e dello sport di cittadinanza 2021/2025 approvato con deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 30 dell’8/03/2022, la Regione Marche ha previsto la possibilità di concedere sostegni economici agli atleti ipovedenti e non vedenti a copertura almeno parziale delle spese sostenute per l’atleta guida (certificazioni mediche, iscrizioni a società, spese di viaggio, ecc.) e per l’accompagnatore.

Tale previsione trova ulteriore conferma nell’ambito del Programma annuale degli interventi di promozione sportiva per l’anno 2022 e in particolare nella Misura 2 “Contributi per la promozione

delle attività sportive delle persone diversamente abili” con cui viene stabilita l’ammissibilità di alcune tipologie di spese tra le quali quelle sostenute per istruttori (inclusi l’atleta guida e l’accompagnatore sportivo), tesserati a società ed associazioni sportive affiliate a Federazioni e Discipline Sportive riconosciute da CIP.

Pertanto non derivano dal provvedimento in questione maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Anche dal punto di vista organizzativo l’impatto di questa nuova linea di attività è ridotto trattandosi di un ambito di intervento piuttosto circoscritto al quale si può far fronte con le risorse umane e strumentali già assegnate al settore di competenza.